



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "POLO OVEST"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**  
Via Montessori, 22 - 25065 Lumezzane Pieve -BS-  
030871146 - fax 030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it  
PEC: [bsic830005@pec.istruzione.it](mailto:bsic830005@pec.istruzione.it)  
Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec. BSIC830005  
Sito web : [www.icspoloovest.edu.it](http://www.icspoloovest.edu.it)

Lumezzane, 18 agosto 2021

**A tutto il personale dell'IC Polo Ovest**  
**Alla DSGA**  
**Sito web**  
**ATTI**

**Oggetto: Obbligo green pass personale scolastico dal 1° settembre 2021**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il DL 111/2021, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, già pubblicato sul sito del nostro Istituto;

**VISTA** la nota MI 1237 del 13 agosto 2021: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico, già pubblicata sul sito del nostro Istituto;

**VISTA** la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 3 agosto 2021, Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;

**VISTE** le FAQ sulla Certificazione verde Covid 19 di cui sito <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

**CONSIDERATO** che la certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

### **INFORMA**

#### **Il personale scolastico**

1. Tra le misure previste dalla normativa richiamata è compreso l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso, oltre alla sanzione amministrativa da 400 e 1.000 euro.
3. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, come previsto dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
4. La Dirigenza organizzerà e comunicherà con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, le modalità per la verifica delle certificazioni verdi.

**II DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**prof. Angelo Prontera**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa successiva)